

Piano del Consumatore n. 1/2022 - "RITA SPINA"



Tribunale Ordinario di Paola
Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.03.2022 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso proposto da

RITA SPINA (C.F. SPNRTI68C56D086F), rappresentata e difesa dall'avv. ARIETA MARIA

Ricorrente

BANCA NAZIONALE DEL ALVORO SPA (C.F. 09339391006), e per essa IQERA S.p.A. (C.F. 07710101002), rappresentata e difesa dall'avv. ARTURI EMILIA FRANCESCA;

IBL BANCA SPA (C.F. 00452550585), rappresentata e difesa dall'avv. MARSCA LUISA;

Intervenuti

Oggetto: domanda di omologazione del piano del consumatore

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Rita Spina, assistita dal gestore designato dall'OCC, ha chiesto l'omologazione del piano del consumatore, data la sussistenza di una condizione di sovraindebitamento non colpevole.
2. Il gestore designato ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e ha attestato la mancanza di colpa grave del debitore nel cagionare la situazione di sovraindebitamento.
3. BNL Banca è intervenuto chiedendo il rigetto della domanda per difetto del requisito della meritevolezza, l'eccessiva durata del piano e la mancanza di idonee garanzie. Anche IBL Banca Spa si oppone all'omologazione, aggiungendo che il piano non ha tenuto conto, quale ulteriore attività liquidabile facente capo al debitore, anche solo in parte, del trattamento di fine rapporto maturato.
4. La domanda e il piano del consumatore devono essere dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono.
 - 4.1. Occorre premettere che la proposta di piano del consumatore disciplinata dalla legge n. 3/2012 non è subordinata all'approvazione del ceto creditorio, diversamente da quanto previsto dall'accordo con i creditori. Spetta, infatti, al giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura, sia in sede di omologazione del piano, valutare la sussistenza del requisito della "meritevolezza" del consumatore, dapprima espressamente sancito dall'art. 12 bis, comma terzo, della legge citata ed ora, dopo la



modifica apportata dal D.L. 137/2020, indicato dalla previsione contenuta nell'art. 7, comma 2, lett. d *ter* come condizione di ammissibilità della domanda. In particolare, dal tenore di tale disposizione si evince che per ammettere la domanda e, dunque, per omologare il piano, il giudice deve poter escludere la mala fede o la colpa grave del debitore. In altri termini, il giudice deve escludere: *i.* che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, *ii.* ovvero che il debitore abbia colposamente determinato il "sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'accertamento della presenza anche di uno di tali due eventi impone al giudice di non ammettere la domanda di omologazione. Quanto al primo presupposto, si osserva che, se il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere le obbligazioni assunte, ricorre tale condizione in capo a quel soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Quanto al secondo presupposto, si osserva che è meritevole il debitore che, pur avendo assunto un debito eccessivo, non è passibile di alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio: si tratta, quindi, di una persona in grado di fare una corretta valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume ed in grado di muoversi nel mondo economico con buon senso.

La disciplina degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in ragione degli effetti che produce, impone, dunque, un penetrante vaglio da parte del giudice sul grado di accortezza con cui il debitore ha fatto ricorso al credito e ne ha fatto impiego, in ragione della situazione reddituale e patrimoniale presente al momento in cui sono state assunte le obbligazioni e delle aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili nel futuro. Anche la mera accumulazione ingiustificata di plurimi prestiti - pur in assenza di acclarati intenti fraudolenti o abusivi del debitore, o di una volontà dello stesso preordinata a non rispettare le obbligazioni assunte - può rappresentare allora un elemento ostativo all'accesso alla procedura.

4.2. Nella vicenda che ci occupa, La ricorrente riferisce che le cause del sovraindebitamento sono da imputare a costi di ristrutturazione dell'immobile acquistato nel 2003 originariamente non preventivati per fatto imputabile alla ditta esecutrice dei lavori. Per far fronte a tali costi imprevisti ha dovuto vendere una porzione di immobile nel 2006, così ripianando la situazione. Sempre per far fronte ai lavori di ristrutturazione non preventivati, nell'anno 2012 ha contratto un mutuo con BNL per estinguere il precedente mutuo e per allungare l'orizzonte temporale (e ottenere liquidità aggiuntiva) e nel 2014 ha rinegoziato e integrato ulteriormente il mutuo e ha contratto anche un prestito personale, sempre con Banca BNL.

La debitrice sostiene, poi, che agli oneri economici poteva far fronte grazie al contributo economico dato da suo zio paterno, poi deceduto nel 2016. La perdita di tale fonte di reddito ha, quindi, determinato uno squilibrio tra entrate e uscite per far fronte alle quali ha contratto due ulteriori finanziamenti con trattenuta in busta paga nell'anno 2018 (onere mensile complessivo aggiuntivo di € 522,00).

Ritiene questo Giudice che la situazione finanziaria descritta dalla ricorrente sia assai vaga e, per certi versi, contraddittoria: da un lato parrebbe che nel 2006, dopo la vendita di una porzione immobiliare (resa necessaria per l'imprevista lievitazione dei costi di ristrutturazione), sarebbe stato ripianato ogni debito (si legge nella relazione



“vende così la pertinenza relativa all’immobile alienato in precedenza [...] ripianando così la propria situazione debitoria”), ma, nonostante tale ripianamento, i problemi finanziari connessi agli imprevisti della ristrutturazione (impredvidibili non meglio descritti e documentati) le difficoltà permangono e si protraggono anche negli anni successivi, sempre per la stessa ragione. Dall’altra parte, però, riferisce che il sovraindebitamento è causato dalla perdita dell’apporto che (per soli 5 anni) aveva ricevuto dallo zio paterno.

Più nel dettaglio, la ricorrente deduce, di aver contratto un mutuo nel 2003, poi rinegoziato due volte nel 2012 e nel 2014 (ultima rata mensile € 522,00) e di aver anche contestualmente contratto un prestito personale sempre con BNL (*anche* creditore ipotecario), con rata mensile di € 96,43; inoltre, nel 2018, ha contratto altri prestiti con trattenuta mensile di ulteriori € 522,00 in busta paga. Il totale dell’esposizione debitoria così accumulata è pari ad € 1.140,43.

Tuttavia, dalla disamina del rapporto riepilogativo CRIF risulta che la ricorrente, oltre al finanziamento ipotecario BNL con rata mensile di € 522,00 e al prestito personale BNL con rata mensile di € 96,43, ha accesso ulteriori finanziamenti (vedi rapporti nn. 1, 4, 7, 8, 9 e 10) che hanno comportato una situazione di sovraindebitamento già a partire dalla data dell’accensione del finanziamento indicato al n. 7, in ragione del superamento dell’ammontare complessivo di circa € 930,00 quale componente di reddito mensile che poteva essere destinata all’indebitamento, tenuto conto dello stipendio netto percepito e dell’entità del fabbisogno mensile dichiarato.

Tale contegno è, ad avviso di questo Giudice, gravemente disallineato rispetto al dovere di normale prudenza e cautela che ogni soggetto deve osservare allorché si ponga di fronte alla scelta di assumere un nuovo debito. Pertanto, sussiste colpa grave nel dare luogo alla situazione di sovraindebitamento, perché la ricorrente non ha tenuto conto delle reali possibilità di restituzione dei debiti assunti, anche alla luce del patrimonio prontamente liquidabile.

Né può dirsi che, nel momento in cui i nuovi debiti sono stati contratti, vi era prospettiva di restituzione perché poteva farsi affidamento anche sulle entrate offerte dallo zio paterno assistito dalla ricorrente. Il contributo ricevuto dallo zio Paterno Giovanni Raffaele non poteva, a ben vedere, rappresentare valido elemento di affidamento sull’esistenza di maggiore capacità di indebitamento, proprio in ragione delle sue condizioni di salute (invalido con necessità di accompagnamento). Peraltro, la ricorrente non ha indicato né l’età anagrafica né le condizioni di salute dello zio, onde dimostrare l’impredvidibilità dell’evento morte che ha poi determinato il venir meno del suo apporto economico e il sovraindebitamento della stessa.

Da ultimo, deve evidenziarsi che, anche dopo il 2018, data in cui con l’assunzione degli ulteriori finanziamenti in busta paga, sono stati (verosimilmente) estinti alcuni dei debiti pregressi, la ricorrente ha continuato ad assumere finanziamenti (anno 2019 e 2020), sebbene di modesto valore, con ciò persistendo nella condotta incauta.

4.4. In ogni caso, il piano del consumatore contiene un altro autonomo – e di per sé assorbente – profilo di inammissibilità. L’art. 6 della l. 3/2012 stabilisce, infatti, che *«È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di*



liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi». La falcidia del creditore privilegiato è, dunque, ammessa solo previa dimostrazione che, in caso di liquidazione, il bene sul quale insiste la causa di prelazione non sia in grado di assicurare l'integrale soddisfacimento del creditore.

Nella specie, l'immobile gravato di ipoteca è stato stimato, nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinnanzi a questo stesso Ufficio, in circa € 194.880,00. Pertanto, la riduzione del 25% del credito ipotecario di € 126.431,14 si pone in aperto e insanabile contrasto con la previsione normativa menzionata, dal momento che il bene in questione sarebbe ampiamente capiente per il soddisfacimento del credito nella sua interezza. Nonostante questo Giudice avesse già rilevato anche questa criticità, prima ancora di avviare la procedura, il debitore non ha inteso emendare il piano, limitandosi ad evidenziare che in sede liquidatoria esecutiva, la vendita del bene avverrà ad un valore molto al di sotto di quello indicato nella stima e ad insiste per l'omologazione del piano come formulato.

5. In punto di spese, tenuto conto della natura del procedimento, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti intervenute.

PQM

Dichiara inammissibile il piano del consumatore.

Spese compensate.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione del presente provvedimento anche nell'apposita sezione del sito *internet* del Tribunale.

Paola, 19/05/2022.

Il Giudice Delegato
Matteo Torretta

